

Obbligo d'affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP

Stato al 1° gennaio 2021



In breve

La previdenza professionale (PP) è il secondo pilastro del sistema sociale svizzero. Insieme al primo pilastro (AVS/AI/PC), ha lo scopo di garantire un reddito pari a circa il 60 % dell'ultimo salario percepito, per consentire agli assicurati di mantenere in modo adeguato il loro tenore di vita all'insorgere di un caso di assicurazione.

I datori di lavoro che impiegano salariati da assicurare obbligatoriamente devono essere affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 11 cpv. 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP).

Questo opuscolo informativo contiene in particolare informazioni sull'obbligo dei datori di lavoro di affiliarsi a un istituto di previdenza conformemente alla LPP nonché sull'assicurazione facoltativa per i lavoratori dipendenti e indipendenti.

Assicurazione obbligatoria

1 Per chi è obbligatoria l'assicurazione?

In linea di principio, il regime obbligatorio della previdenza professionale si applica a tutti i salariati soggetti all'obbligo di contribuzione AVS.

2 Chi è esentato dall'assicurazione obbligatoria?

Sono esentati dalla previdenza professionale obbligatoria i salariati:

- che non hanno ancora compiuto 17 anni (l'esenzione dura fino al 31 dicembre successivo al 17° compleanno);
- che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria;
- che non percepiscono un salario annuo superiore a 21 510 franchi o un salario mensile superiore a 1 792.50 franchi;
- il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di contribuzione AVS;
- che sono assunti per un periodo limitato non superiore ai tre mesi;
- che esercitano un'attività accessorie, ma sono già soggetti all'assicurazione obbligatoria attraverso l'impiego principale o esercitano, quale attività principale, un'attività indipendente;
- che ai sensi dell'AI sono considerati invalidi almeno al 70 %;
- che sono membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola nella quale lavorano, ossia:
 1. sono loro stessi, o il coniuge o partner registrato, parenti del conduttore in linea ascendente e discendente;
 2. sono generi o nuore del conduttore e con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

3 Chi può assicurarsi a titolo facoltativo?

Possono aderire all'assicurazione facoltativa:

- gli indipendenti (v. opuscolo informativo 2.09 – *Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere*);
- i salariati il cui datore di lavoro non è sottoposto all'obbligo di versare contributi all'AVS;
- i membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, nella quale lavorano;
- i salariati al servizio di più datori di lavoro che percepiscono un salario annuo complessivo superiore a 21 510 franchi, se non sono già obbligatoriamente assicurati. Sono equiparati ai salariati al servizio di più datori di lavoro:
 - i salariati con uno o più contratti di lavoro di durata determinata non superiore a tre mesi, e
 - i salariati che esercitano un'attività accessoria ma sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale o svolgono un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

Chi desidera farsi assicurare facoltativamente secondo la LPP deve farne richiesta all'istituto collettore o a un altro istituto di previdenza competente.

I datori di lavoro di salariati assicurati a titolo facoltativo sono tenuti a partecipare, su richiesta del salariato, al versamento dei contributi, a condizione di essere stati informati dell'esistenza di un'assicurazione facoltativa.

Istituto di previdenza

4 Quali istituti di previdenza si può scegliere?

I datori di lavoro che non sono ancora affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale sono tenuti a sceglierne uno d'intesa con il personale e hanno la possibilità di:

- affidarsi a un istituto di previdenza esistente (p. es. l'istituto collettivo o comune dell'associazione professionale, di una società d'assicurazione o di una banca), oppure
- costituire un istituto di previdenza proprio, oppure
- affidarsi all'istituto collettore.

Controllo dell'affiliazione

5 Chi controlla se i datori di lavoro sono affiliati a un istituto di previdenza?

Le casse di compensazione controllano se tutti i datori di lavoro che impiegano salariati soggetti alla previdenza professionale sono affiliati a un istituto di previdenza iscritto nel registro.

6 Che cosa succede se un datore di lavoro non è affiliato a un istituto di previdenza?

Le casse di compensazione invitano i datori di lavoro non affiliati a un istituto di previdenza registrato ad affiliarsi entro due mesi.

Se un datore di lavoro non adempie l'obbligo, la cassa di compensazione informa l'istituto collettore affinché si possa provvedere all'affiliazione retroattiva.

7 Che cosa succede se un datore di lavoro rescinde il contratto di affiliazione presso un istituto di previdenza?

Se un datore di lavoro rescinde un contratto di affiliazione presso un istituto di previdenza pur continuando ad impiegare salariati soggetti alla previdenza professionale, è tenuto ad affiliarsi immediatamente a un altro istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale.

L'istituto di previdenza precedente comunica all'istituto collettore la rescissione del contratto. Questa misura permette di essere certi che il datore di lavoro stipuli un contratto d'affiliazione presso un altro istituto di previdenza. I datori di lavoro che si sottraggono a quest'obbligo vengono affiliati d'ufficio e con effetto retroattivo all'istituto collettore.

8 Quali documenti si devono conservare?

Su richiesta delle casse di compensazione, i datori di lavoro sono tenuti a presentare i seguenti documenti:

- un certificato dell'istituto di previdenza attestante che l'affiliazione è stata eseguita conformemente alle disposizioni della LPP, oppure
- una copia della decisione dell'autorità di vigilanza sull'iscrizione nel registro nel caso in cui sia stato costituito un istituto di previdenza proprio.

9 Quali sono le disposizioni penali applicabili?

Chiunque si sottrae all'obbligo di assicurazione o al controllo dell'affiliazione è passibile di pena.

Allegato

Indirizzi delle autorità di vigilanza LPP

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Segretariato CAV PP
Seilerstrasse 8
3011 Berna

Tel. 058 462 48 25
Fax 058 462 26 96
info@oak-bv.admin.ch
www.oak-bv.admin.ch

Settore Diritto della previdenza professionale

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS)
Effingerstrasse 20
3003 Berna

Tel. 058 464 06 11
Fax 058 464 15 88
sekretariat.ABEL@bsv.admin.ch
www.ofas.admin.ch

Autorità cantionali di vigilanza

Zurigo

BVG- und Stiftungsaufsicht
des Kantons Zürich (BVS)
Stampfenbachstrasse 63/Casella postale
8090 Zurigo

Tel. 058 331 25 00
info@bvs-zh.ch
www.bvs-zh.ch

Berna

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)
Belpstrasse 48
Casella postale
3000 Berna 14

Tel. 031 380 64 00
info@aufsichtbern.ch
www.aufsichtbern.ch

Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo e Zugo

Zentralschweizer BVG-
und Stiftungsaufsicht (ZBSA)
Bundesplatz 14
Casella postale
6002 Lucerna

Tel. 041 228 65 23
info@zbsa.ch
www.zbsa.ch

Glarona, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia

Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht
Poststrasse 28/Casella postale 1542
9001 San Gallo

Tel. 071 226 00 60
info@ostschweizeraufsicht.ch
www.ostschweizeraufsicht.ch

Friburgo – si veda Berna:

Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA)
Belpstrasse 48
Casella postale
3000 Berna 14

Tel. 031 380 64 00
info@aufsichtbern.ch
www.aufsichtbern.ch

Soletta – si veda Argovia:

BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA)
Schlossplatz 1
Casella postale 2427
5001 Aarau

Tel. 062 544 99 40
Fax 062 544 99 49
stiftungsaufsicht@ag.ch
www.bvsa.ch

Basilea

BSABB
BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel
Eisengasse 8/Casella postale
4001 Basilea

Tel. 061 205 49 50
stiftungsaufsicht@bsabb.ch
www.bsabb.ch

Sciaffusa – si veda Zurigo:

BVG- und Stiftungsaufsicht
des Kantons Zürich (BVS)
Stampfenbachstrasse 63/Casella postale
8090 Zurigo

Tel. 058 331 25 00
info@bvs-zh.ch
www.bvs-zh.ch

Argovia

BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau (BVSA)
Schlossplatz 1
Casella postale 2427
5001 Aarau

Tel. 062 544 99 40
Fax 062 544 99 49
stiftungsaufsicht@ag.ch
www.bvsa.ch

Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura
Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale (AS-SO)
Avenue de Tivoli 2/Casella postale 5047
1002 Losanna

Tel. 021 348 10 30
info@as-so.ch
www.as-so.ch

Ginevra
Autorité cantonale de surveillance des
fondations et des institutions de
prévoyance (ASFIP Genève)
Rue de Lausanne 63/Casella postale 1123
1211 Ginevra 1

Tel. 022 907 78 78
Fax 022 900 00 80
info@asfip-ge.ch
www.asfip-ge.ch

Fondazione istituto collettore LPP

Fondazione istituto collettore LPP
Direzione
Elias-Canetti-Strasse 2/Casella postale
8050 Zurigo

Tel. 091 610 24 24 (italiano)
Tel. 021 340 63 33 (francese)
Tel. 041 799 75 75 (tedesco)
sekretariat@aeis.ch
www.chaeis.net

Competente per i rapporti con le autorità, gli uffici, i media ecc.

Previdenza professionale obbligatoria e assicurazione rischio per disoccupati

Agenzia di Losanna

Fondation institution supplétive LPP
Agence régionale de la Suisse romande
Boulevard de Grancy 39 /Case postale 660
1001 Losanna

Tel. 021 340 63 33
www.chaeis.net

Regioni attribuite:

- GE, JU, NE, VD
- BE (distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
- FR (senza i distretti See e Sense)
- VS (senza l'Alto Vallese)

Agenzia di Bellinzona

Fondazione istituto collettore LPP
Agenzia regionale della Svizzera italiana
Viale Stazione 36, Stazione FFS/Casella postale
6501 Bellinzona

Tel. 091 610 24 24
www.chaeis.net

Regioni attribuite:

- TI
- GR (circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)

Agenzia di Zurigo

Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Zweigstelle Deutschschweiz
Elias-Canetti-Strasse 2/Casella postale
8050 Zurigo

Tel. 041 799 75 75
www.chaeis.net

Regioni attribuite:

- AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG, ZH,
BE (senza i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville)
- GR (senza i circoli Bregaglia, Mesocco e Poschiavo)
- FR (distretti See e Sense)
- VS (Alto Vallese)

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli istituti di previdenza e all'istituto collettore o anche alle autorità cantonali di vigilanza LPP.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2020. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 6.06/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

6.06-21/01-I